



CITTÀ DI MARSALA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

“Servizio di Assistenza Economica anno 2012”

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RENDE NOTO

Che il singolo cittadino, nuclei familiari multiproblematici, famiglie mono genitoriali interessati al Servizio di Assistenza Economica per l'anno 2012, come da regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera CC. n. 14/2012, possono presentare istanza, dal **giorno 26 Marzo 2012 al 27 Aprile 2012**, tendente ad ottenere un contributo economico temporaneo o continuativo, nel rispetto delle somme che saranno stanziare dall'A. C. nel Bilancio 2012.

La richiesta va presentata su apposito modulo, predisposto dai Servizi Sociali del Comune, che può essere ritirato presso l'Ufficio di Segretariato Sociale di questa via Falcone n. 5 o può essere scaricato dal sito internet del Comune di Marsala " www.comune.marsala.tp.it.", tenendo conto che la richiesta dovrà essere presentata in busta chiusa entro le ore 12,30 del 27 Aprile 2012 presso il protocollo dei Servizi Sociali di Via Falcone o al Protocollo Generale di via Garibaldi n.1 o spedito per mezzo del servizio postale, in tal caso farà fede il timbro postale di partenza e l'A.C. non è responsabile della documentazione allegata.

La busta contenente la domanda di contributo e la relativa documentazione, regolarmente chiusa, dovrà riportare la dicitura " Richiesta di Contributo economico anno 2012".

La domanda di contributo, sotto forma di autocertificazione, deve essere compilata in ogni sua parte, specificando il tipo di intervento economico richiesto e autorizzando, ai sensi del D.L.gs. 196/2003, il trattamento dei dati personali.

I cittadini possono richiedere i seguenti tipi di interventi economici:

- **Contributo economico temporaneo per due mesi.**
- **Contributo economico continuativo per un periodo non superiore a quattro mesi.**
- **Contributo economico continuativo per un periodo non superiore a dieci mesi.**

Per Assistenza temporanea per mesi due si intende l'erogazione di un solo contributo economico bimestrale nell'arco dell'anno 2012, per far fronte alle necessità socio-economico- familiare del singolo o del nucleo familiare multiproblematico.

Al soggetto richiedente il servizio, avente i requisiti di ammissione al servizio, può essere concesso un contributo economico complessivo bimestrale nell'arco dell'anno 2012, in un'unica soluzione.

Motivi di esclusione:

Sono motivi di esclusione le motivazioni indicate nell'art. 6 del regolamento comunale e la mancata presentazione della documentazione richiesta nel presente bando per la specificità del servizio.

Il contributo può essere concesso un sola volta nell'anno di riferimento.

Pena archiviazione, gli interessati devono allegare all'istanza la seguente documentazione per il contributo economico temporaneo:

- 1) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- 2) modello ISEE relativo all'anno 2011;
- 3) copia del codice fiscale;
- 4) certificato di inoccupazione o disoccupazione rilasciato dal Centro dell'impiego.

PER ASSISTENZA CONTINUATIVA PER 4 MESI si intende l'erogazione di un contributo economico per far fronte alle necessità socio-economico- familiare del singolo, del nucleo familiare multiproblematico e del nucleo mono genitoriale per un periodo non superiore a 4 mesi nell'arco dell'anno finanziario.

Il contributo economico può essere concesso con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2012.

Il contributo economico in questione può essere richiesto dai seguenti soggetti:

- Persona sola che ha compiuto gli anni 60;
- famiglia mono genitoriale, **con figlio primogenito a carico, di età compresa fra i 7 e 15 anni**
- Persona sola con stato di detenzione del coniuge, **con figlio primogenito a carico di età compresa fra i 7 e 15 anni** (detenzione presso casa circondariale o arresti domiciliari –dalle 08.00 alle 20.00), ove non sussista convivenza di fatto e/o con altri familiari;
- Persona sola **con figlio primogenito a carico di età compresa tra i 7 e i 15 anni**, ove non sussista convivenza di fatto e/o con altri familiari;
- Persona sola con attestazione di non collocabilità lavorativa o invalidità al 100% con accompagnamento, **con figlio primogenito a carico di età compresa da 7 a 15 anni.**

Tale incollocabilità deve essere certificata dalla Commissione medico legale dell'ASP.

Motivi di esclusione:

Sono motivi di esclusione le motivazioni indicate nell'art. 6 del regolamento comunale e la mancata presentazione della documentazione richiesta nel presente bando per la specificità del servizio.

Revoca del servizio

- quando vengono meno i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del regolamento comunale
- quando il minore primogenito abbia raggiunto il 16° anno di età;
- quando il soggetto contrae matrimonio o trovasi in stato di convivenza anagrafico o di fatto e/o con altri familiari;
- ricovero del minore in strutture residenziali.

Al soggetto ammesso al servizio può essere concesso un contributo economico in due soluzioni per un periodo complessivo non superiore a 4 mesi nel corso dell'anno 2012.

ASSISTENZA ECONOMICA 10 MESI, si intende l'erogazione di un contributo economico per far fronte alle necessità socio-economico- familiare del singolo o del nucleo familiare, per un periodo non superiore a 10 mesi nell'arco dell'anno 2012 con cadenza bimestrale.

L'intervento economico può essere richiesto dai seguenti soggetti :

- famiglia mono genitoriale, **con figlio primogenito a carico, di età compresa fra i 0 e 6 anni;**
- Persona sola con attestazione di non collocabilità lavorativa o invalidità al 100% con accompagnamento, **con figlio primogenito a carico di età compresa da 0 a 6 anni.** Tale incollocabilità deve essere certificata dalla Commissione medico legale dell'ASP;
- Persona sola con stato di detenzione del coniuge con **con figlio primogenito a carico di età compresa tra 0/6 anni** (detenzione presso casa circondariale e/o arresti domiciliari dalle ore 8.00 alle ore 20.00), ove non sussista convivenza di fatto e/ o con altri familiari;
- Persona sola **con figlio primogenito a carico di età compresa tra 0/6 anni,** ove non sussista convivenza di fatto e/o con altri familiari.

Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione le motivazioni indicate nell'art. 6 del regolamento comunale e la mancata presentazione della documentazione richiesta nel presente bando per la specificità del servizio.

Revoca del servizio

- quando vengono meno i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del regolamento comunale.
- quando il minore primogenito abbia raggiunto il 7° anno di età;
- quando il soggetto contrae matrimonio o trovasi in stato di convivenza anagrafico o di fatto e/o con altri familiari;
- ricovero del minore strutture residenziali.

Il contributo economico in questione può essere concesso per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi nel corso dell'anno 2012.

Pena archiviazione, gli interessati devono allegare all'istanza la seguente documentazione, per il contributo economico continuativo:

- 1) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- 2) modello ISEE relativo all'anno 2011;
- 3) copia del codice fiscale;
- 4) copia del certificato di non collocabilità o invalidità civile al 100% con accompagnamento rilasciato dalla Commissione medico legale dell'ASP;
- 5) certificato attestante la detenzione del coniuge, se trattasi di genitore solo /a con figlio primogenito a carico di età compresa tra i 0 e i 6 anni;
- 6) certificazione o dichiarazione attestante la condizione di nucleo mono genitoriale.

Si precisa che, la composizione del nucleo familiare mono genitoriale alla data della presentazione dell'istanza deve rientrare nelle seguenti condizioni:

- lo stato di famiglia anagrafico deve essere composto da un solo adulto con un figlio primogenito minore convivente, tra i 0 e i 15 anni;
- all'interno dell'appartamento dove abita il nucleo mono genitoriale non dimorano abitualmente altre persone adulte.

Le condizioni di monogenitorialità riconosciute sono le seguenti:

1. vedovo/a;

2. nubile/celibe, con figlio primogenito non riconosciuto dall'altro genitore ;

3. situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, e pertanto è previsto il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità.

4. legalmente separato/a, divorziato/ -In caso di affido condiviso ai sensi della L.54/2006 può fare domanda il genitore che ha il figlio/i iscritto/i nel proprio stato di famiglia anagrafico.

5) nubile/celibe, con figlio primogenito riconosciuto dall'altro genitore non convivente.

Inoltre nella domanda deve essere ,altresì, dichiarato ogni altro elemento utile ad individuare l'effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare e l'autorizzazione al trattamento, da parte degli uffici, dei dati personali e del nucleo familiare, in via cartacea e informatica-telematica in relazione alla legge sulla privacy.

Possono accedere al contributo temporaneo o continuativo esclusivamente i cittadini che, hanno sequenti requisiti alla scadenza del presente avviso, pena l'archiviazione dell'istanza:

1. Residenza da almeno un anno nel Comune di Marsala, alla data di scadenza del presente avviso;
2. Possesso di regolare permesso di soggiorno per gli Stranieri, oltre che la residenza da almeno un anno nel Comune di Marsala, alla data di scadenza del presente Avviso;
3. Reddito personale e familiare, al di sotto del minimo vitale, determinato secondo la Normativa Regionale vigente;
4. Stato di disoccupazione o inoccupazione del richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.

SI PRECISA

-CHE al Servizio di Assistenza Economica Temporanea o Continuativa non possono essere ammessi coloro che fruiscono, di interventi economici da parte del Comune di Marsala o che risultano nel corso dell'anno 2012, inseriti in servizi di pubblica utilità da parte del Comune di Marsala o del Distretto n.52- Marsala-Petrosino-;

-CHE i requisiti di ammissione al Servizio, **pena la non ammissibilità allo stesso** devono essere posseduti già alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutto il periodo dell'assegnazione del contributo;

-CHE la perdita, anche di uno solo dei requisiti, comporta l'esclusione dal beneficio o la riduzione del contributo, a partire dalla data della perdita del requisito stesso;

-CHE qualora uno dei requisiti si modifichi nel periodo intercorrente, il dichiarante deve comunicarlo per iscritto;

-CHE l'Amministrazione Comunale per esigenze di bilancio ed amministrative potrà erogare i contributi in questione in unica soluzione entro il mese di Dicembre 2012 sempre nel rispetto dello stanziamento previsto nel Bilancio 2012, tenuto conto che nessun diritto può nascere nei richiedenti nel caso in cui l'A.C. non provveda a stanziare le relative somme in bilancio;

-CHE è motivo di esclusione dal servizio, non presentarsi alla eventuale convocazione dell'A. Sociale per il colloquio funzionale all'istruttoria dell'istanza.

RICHIESTA DI RIESAME

L'ufficio amministrativo in caso di esito negativo dell'istruttoria comunicherà all'interessato\va:

- a) la motivazione;
- b) i nominativi dei Responsabili del procedimento amministrativo e tecnico;
- c) il termine entro cui presentare, eventuale, richiesta di riesame dell'istanza.

Avverso ogni provvedimento negativo può essere presentata richiesta di riesame al Dirigente del Settore entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del rigetto della richiesta e comunque entro il 20/12/2012.

La Dirigenza, valutata la richiesta di riesame, sentiti i Responsabili del Procedimento Amm.vo e Tecnico e la responsabile dei Servizi Sociale Comunali, esprime parere entro 45 gg. dalla data di presentazione della richiesta di riesame e comunque non oltre il 27/12/2012.

AZIONI DI RIVALSA -SANZIONI

I soggetti, che abbiano indebitamente riscosso i contributi, a seguito di dichiarazioni mendaci o a seguito di mancata comunicazione della perdita dei requisiti che hanno consentito l'accesso al servizio, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme indebitamente introitate. **In caso di mancato introito delle somme indebitamente riscosse il soggetto richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare convivente, non potranno accedere, l'anno successivo, ad alcun servizio di assistenza economica temporanea e continuativa.**

Inoltre avverso i soggetti che, in presenza di accertata indebita erogazione dei contributi, non provvedano, dopo la contestazione, alla restituzione delle somme in forma volontaria, si procederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

NOTA

L'Amministrazione Comunale secondo lo stanziamento previsto in bilancio 2012, stabilirà il quantum economico da corrispondere a ciascun soggetto ammesso al Servizio di Assistenza Economica.

-Per quanto non esplicitamente espresso nel presente avviso si rimanda a quanto stabilito nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera CC. n. 14/2012 .

Le domande, con i relativi documenti allegati, per l'ottenimento del Contributo, devono essere presentate contestualmente, in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,30 del 27/04/2012, pena la non ammissibilità o esclusione dal Servizio, all'ufficio protocollo del Servizio Sociale di Via Falcone,5 o protocollo generale del Comune di Marsala via Garibaldi.

Per le domande, con i relativi documenti allegati pervenute, sempre in busta chiusa, per tramite del servizio postale, farà fede il timbro postale di spedizione, il mancato recapito è a totale carico e responsabilità del mittente.

Si precisa che coloro i quali alla data di scadenza della presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo in questione, non possono presentare modello ISEE con redditi anno 2011 per mancanza del

CUD, possono allegare una dichiarazione dove si riservano di presentare attestazione ISE redditi 2011 non appena ne saranno in possesso e comunque entro e non oltre il termine di completamento dell'istruttoria delle domande e comunque entro e non oltre il 31/08/2012 , in mancanza di ciò la pratica sarà definitivamente archiviata.

Al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, il personale amm.vo in collaborazione con altri Enti territoriali effettuerà le relative verifiche, come previsti per legge.

Si precisa, altresì, che la mancata presentazione dei documenti, come richiesti dal presente bando, comporterà automaticamente l'esclusione dal beneficio richiesto per l'anno 2012, senza comunicazione ai soggetti che hanno inoltrato richiesta di contributo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Mariella Peloso Tel.0923 -993755/ 993111

Marsala 26/03/2012

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Prof.ssa Letizia ARCARA

Il Sindaco
Avv. Lorenzo Carini